

La Svizzera e gli Stati Uniti parafano la riveduta Convenzione di doppia imposizione

Berna, 19.06.2009 - La Svizzera e gli Stati Uniti hanno trovato a livello tecnico un'intesa per l'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE e in data 18 giugno 2009 hanno parafato a Washington una riveduta Convenzione di doppia imposizione (CDI). La CDI è stata negoziata secondo i parametri decisi dal Consiglio federale.

Il 13 marzo 2009 il Governo aveva deciso che la Svizzera avrebbe riveduto la collaborazione internazionale nelle questioni fiscali e ripreso gli standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale secondo l'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Ciò rende possibile lo scambio di informazioni in questioni fiscali nel singolo caso su domanda concreta e motivata. Il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento federale delle finanze DFF di avviare senza indugio negoziati ai fini della revisione della CDI anche con gli Stati Uniti d'America.

Le autorità fiscali svizzere e americane si sono incontrate per una prima tornata di negoziati dal 28 al 30 aprile 2009 a Berna. La seconda tornata di negoziati è stata avviata a Washington il 16 giugno 2009 ed è terminata dopo tre giorni con la parafatura del testo. Dopo Danimarca, Norvegia, Francia, Messico e un altro Paese, gli Stati Uniti sono il sesto Stato con il quale la Svizzera ha parafato una CDI con la clausola di assistenza amministrativa ampliata. Il testo parafato è ancora confidenziale e prossimamente i Cantoni e le associazioni economiche interessate potranno prendere posizione al riguardo. Successivamente il Consiglio federale deciderà in merito all'autorizzazione a firmare, dopodiché la Convenzione sarà pubblicata.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.

La Convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata a livello ministeriale. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Una CDI può tuttavia entrare in vigore solo dopo l'approvazione delle Camere federali. Il testo deve inoltre essere approvato anche dallo Stato contraente.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima Convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.